

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

33.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	191
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (2281);	
COVELLI: Modificazione ed integrazione della legge 29 novembre 1961, concernente nuove misure dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo (709) . . . . .	191
PRESIDENTE . . . . .	191, 193, 194, 195, 196, 197, 204, 207, 212, 219, 222, 223
BOLOGNA, <i>Relatore</i> . . . . .	193, 204, 207
CALATI . . . . .	193, 222
DURAND DE LA PENNE . . . . .	222
FASOLI . . . . .	191, 204, 207, 212, 221, 223
GUI . . . . .	223
LATTANZIO, <i>(Sottosegretario) di Stato per la difesa</i> . . . . .	194, 195, 196, 197, 204, 207, 212, 219, 222, 223
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	223

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Scarascia Mugnozza è in congedo.

**Seguito della discussione del disegno di legge n. 2281 e della proposta di legge Covelli n. 709, per il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 2281 e della proposta di legge n. 709, per il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.

Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

Proseguiamo la discussione generale.

FASOLI. Noi siamo stati e restiamo favorevoli agli intenti generali che il disegno di legge si proponeva di conseguire. Questi intenti erano riconosciuti nella volontà di perequare le varie indennità, aumentando laddove era necessario ed attenuando laddove esistevano delle diversità di trattamento economico. Dobbiamo dire che, seppure lentamente, qual-

**La seduta comincia alle 12,30.**

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

che cosa è stato fatto affinché anche coloro che prestano servizio nelle organizzazioni militari abbiano una retribuzione sufficientemente comparativa con coloro che prestano servizio nei settori civili.

Tuttavia, nel disegno di legge abbiamo notato degli evidenti contrasti tra quanto voleva essere fatto ed alcune norme che sono state fissate. Riteniamo, infatti, che l'esclusione dei militari di truppa costituisca una non corretta maniera di procedere; a questo proposito, quindi, ci siamo permessi di presentare alcuni emendamenti che, speriamo, la Commissione voglia accettare.

Un altro evidente contrasto concerneva la diversità enorme delle indennità fra i vari gradi. Nel testo del disegno di legge vi era infatti una previsione di indennità di lire 3.000 per i gradi più alti, mentre i sergenti venivano a percepire un'indennità pari a lire 300 ed i carabinieri addirittura un'indennità pari a lire 100.

Siamo quindi evidentemente soddisfatti che sia stato fatto un primo passo avanti con la presentazione da parte del Governo della tabella VIII.

Per quanto concerne l'indennità di aeronavigazione riteniamo che questa indennità debba essere tuttora riferita ad alcuni parametri del rischio, mantenendo, però, la distinzione per quanto concerne il tipo di aereo che viene impiegato. Non riteniamo, infatti — preciso che non siamo i soli a pensarla in questa maniera, ma, se non ricordo male, nella scorsa legislatura fu presentata dagli onorevoli Bologna e Guadalupi una proposta in questo senso — che questa indennità debba essere riferita soltanto al parametro del rischio. Comunque, anche in questo senso, oggi, qualche cosa è stata fatta; tuttavia, ci sembra evidente che si debba emendare quella parte della tabella che in qualche modo fa riferimento al grado nella valutazione dell'indennità stessa. Al riguardo ci permettiamo di sottoporre agli onorevoli commissari un nostro emendamento.

Per quanto riguarda l'indennità di imbarco, dobbiamo dire che senz'altro la valutazione della indennità stessa risulta migliorata, in quanto sono state attenuate le differenziazioni esistenti. Inoltre, non possiamo non sottolineare con soddisfazione che l'emendamento presentato dal Governo per la soppressione dell'articolo 18 costituisce l'accoglimento di una nostra costante richiesta concernente il fatto che nelle Forze armate siano soppressi degli istituti — come quello dell'attendente — che noi riteniamo assolutamente anacronistici.

Allo stesso modo, mi corre l'obbligo di sottolineare l'importanza dell'accoglimento della nostra richiesta tendente a sopprimere, all'articolo 26 del disegno di legge, ogni riferimento od ogni confusa espressione che dessero adito a delle interpretazioni in base alle quali i militari possono essere adibiti in servizi di ordine pubblico. È un aspetto importante che mi pare giusto rilevare perché se è vero che, laddove l'occasione si è presentata, tanto l'esercito quanto la marina e l'aeronautica si sono prodigate per soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali — con ciò ponendo in luce l'esigenza di un costante legame tra i cittadini e i corpi militari — non riteniamo, d'altra parte, che sia possibile ricorrere alle forze armate per il mantenimento dell'ordine pubblico. Ai tempi di Bava Beccaris, forse, un impiego del genere poteva essere spiegato — a parte, ovviamente, il nostro giudizio sulla classe politica allora al potere — dalla mancanza di corpi speciali, specificamente adibiti a questi compiti; ma oggi, esistendo corpi appositi, come quello delle guardie di pubblica sicurezza, non ci sarebbe giustificazione alcuna all'impiego delle Forze armate per il mantenimento dell'ordine pubblico. Per tale ragione abbiamo presentato un emendamento tendente a sopprimere una particolare espressione, contenuta nel disegno di legge. Qualche dubbio restava circa l'opportunità di menzionare, in una legge di questo genere, altri provvedimenti legislativi, che fanno riferimento all'impiego di forze di polizia, fuori sede oppure in sede. Ma poiché il richiamo è limitato all'entità dell'indennità che deve essere corrisposta allorché il personale militare è impiegato in interventi a vantaggio della collettività, non riteniamo di dover insistere su questo punto.

Noi riteniamo, in conclusione, che il disegno di legge avrebbe forse potuto essere articolato in modo tale da corrispondere più efficacemente alle finalità che si volevano raggiungere. Per parte nostra, abbiamo sempre sostenuto che al personale delle Forze armate spetti un trattamento economico adeguato al tipo di attività che esso svolge, attività che comporta sacrificio, abnegazione e molto spesso richiede di affrontare il pericolo. Lo stesso disegno di legge che stiamo discutendo dimostra infatti che i servizi cui è adibito il personale militare comportano, anche in tempo di pace, moltissimi pericoli. E per questo che affermiamo che, approvando il disegno di legge, si compie un passo avanti nella direzione giusta. Certamente non è stato

concesso tutto quello che noi avevamo chiesto; ma si potrà certamente provvedere in futuro a migliorare ancora il trattamento economico di queste categorie, sempre tenendo presenti — inutile dirlo — le disponibilità di bilancio. In particolare, noi ci attendiamo che, da parte del Governo, nella predisposizione del bilancio per il 1971, si tengano presenti le necessità che rimangono da soddisfare, e quindi si accantonino i fondi necessari. Occorre, in definitiva, porre in essere tutte le misure idonee a far scomparire quello stato di disagio e di insoddisfazione così diffuso tra le forze armate e che, molte volte, costituisce il pretesto per certi tentativi di distogliere il personale militare dal compiuto adempimento del suo dovere, che è quello di essere il presidio della libertà e delle istituzioni democratiche del Paese.

CAIATI. Premesso che l'interesse per una rapida approvazione del provvedimento prevale, in questa sede, sull'opportunità di una sia pur garbata polemica, vorrei far rilevare che, da un attento studio del testo del disegno di legge, ci si accorge che una larga rappresentanza di militari di truppa è ammessa ai benefici previsti. Sembra che il Governo si sia preoccupato di includere tra i destinatari del provvedimento tutti coloro che, allo stato delle cose, svolgono un'attività tale che li ponga in condizione di correre rischi di natura particolare. Per fare un esempio, l'assegno di imbarco è esteso a tutti i marinai, al pari dei sottufficiali. Ora, chi ha una certa esperienza della vita di mare, anche se non all'altezza di quella del collega Durand de la Penne, sa bene che il solo fatto di trovarsi su una nave, anche con il mare calmo, comporta determinati rischi. Debbo dire che anche per quanto riguarda i militari dell'arma aeronautica si è compiuto — a seguito dell'emendamento governativo, interamente sostitutivo dell'articolo 7 del disegno di legge — un notevole passo avanti a favore degli specialisti: mentre in base alla formulazione originaria, infatti, erano ammessi a beneficiare dell'indennità soltanto i sottufficiali, con l'emendamento proposto vengono compresi anche i primi avieri e gli avieri scelti; inoltre, per quanto riguarda coloro che svolgono attività di volo presso una delle tre armi, l'indennità in parola viene estesa, nel nuovo testo, anche ai militari di truppa.

Dunque, il concetto di una più larga estensione ed applicazione di questi benefici è stato tenuto presente. Debbo ricordare — soprattutto a me stesso — come analoga esigenza

esista anche per certe specialità, come quella dei paracadutisti, nelle quali il rischio da affrontare non ha alcun collegamento con il grado.

Onorevole Fasoli, io non vorrei che noi, sulla base di un atto di più larga generosità e comprensione, finissimo per creare sperequazioni tra coloro che sono esposti effettivamente al rischio e coloro che lo sono soltanto sul piano ipotetico. Non mi pare necessario ricordare che esiste una notevole differenza tra l'attività di un soldato di fanteria e quella di un carrista.

Comprendo che una vecchia aspirazione di questa Commissione è costituita dalla revisione del soprassoldo: ma si tratta di un aspetto diverso e specifico, sul quale ritengo che, in un prossimo futuro, riusciremo a trovare un accordo, magari sulla base di un collegamento con certe forme di sussidio concesse a famiglie bisognose. Ritengo però che, se estendessimo a tutti indistintamente questi benefici, senza effettivamente accertare la presenza del rischio nella attività svolta, finiremmo per commettere una ingiustizia. Come dicevano i romani: *summum ius, summa iniuria*.

Ho ritenuto di svolgere queste brevi considerazioni per un debito di coscienza, in quanto mi sembra giusto che si diano i riconoscimenti a chi è effettivamente esposto al pericolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOLOGNA, *Relatore*. Vorrei fare soltanto alcune brevissime osservazioni, in quanto penso che, se esiste qualche punto su cui vi sono opinioni contrastanti, esso potrà essere discusso meglio in sede di esame degli articoli.

Mi sembra di aver potuto riscontrare sul disegno di legge — e sugli emendamenti presentati dal Governo — un accordo pressoché generale; anche le osservazioni dell'onorevole Fasoli non investono gli aspetti fondamentali del provvedimento, salvo, ovviamente, ad esaminare il contenuto degli emendamenti preannunciati dal gruppo comunista.

Sulla questione dell'ammissione al godimento della indennità anche dei militari di truppa direi che, in linea di principio, si è tenuto conto del rischio insito nella attività svolta: infatti nel testo al nostro esame abbiamo punti che attestano come avieri e marinai siano stati ben compresi. Non è intenzione del Governo escludere chi non è graduato.

Circa l'attribuire a tutti la indennità in eguale misura, vi è forse da dire che non si deve mai essere conseguenti fino in fondo. È vero che il rischio è l'unico elemento che deve essere tenuto presente, ma è anche vero che nella realtà umana a volte siamo costretti a valutazioni diverse. Ad esempio, in un incidente in una miniera, la società gerente subirà un danno maggiore dalla morte di un ingegnere che non da quella di un operaio, dal punto di vista tecnico.

Ciò detto, mi dichiaro favorevole al testo del disegno di legge con gli emendamenti che ad esso sono stati presentati dal Governo.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio la Commissione per il sollecito esame del disegno di legge. Non risponderò a tutte le critiche formulate al testo del disegno di legge perché credo che su molti emendamenti vi saranno punti di convergenza, anche a seguito degli incontri informali che si sono svolti.

Devo confermare l'impegno del Governo per quanto riguarda il disegno di legge sul soprassoldo. Non dico i motivi per cui è opportuno provvedere con separato provvedimento perché l'onorevole Cajati ha ieri sottolineato la differenza sostanziale che sussiste fra la posizione di coloro che assolvono l'obbligo di leva e quella dei militari in servizio permanente. Il Governo intende comunque prendere in considerazione questo aspetto.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2281.

Pongo in votazione la mia proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2281.

Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente la

attività di volo, nelle misure indicate nella annessa Tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al comma precedente, un'indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 90.000 dal 1° gennaio 1971, non cumulabile con i compensi di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Sono soppresse le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta alla indennità mensile di cui al comma precedente, una indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al primo comma, una indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1° gennaio 1971, non cumulabile con l'indennità supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 3 e 4 ».

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento all'emendamento governativo.

*Sopprimerè le parole:* dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa:* Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento governativo così come risulta dopo la soppressione delle parole: dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

## ART. 1.

Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente la attività di volo, nelle misure indicate nella annessa Tabella I.

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta alla indennità mensile di cui al comma precedente, un'indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971.

Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al primo comma, una indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1° gennaio

1971, non cumulabile con l'indennità supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Sono soppresse le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 2.

L'indennità di cui al primo comma del precedente articolo 1 compete altresì, in luogo delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito e della marina, in possesso del brevetto militare di pilota, in servizio presso i reparti di aerei leggeri dell'esercito, presso i gruppi aerei « antisom » e presso i reparti elicotteri dell'esercito e della marina. L'indennità continua ad essere corrisposta, per non oltre due anni, durante le interruzioni dell'assegnazione ai reparti e gruppi anzidetti per destinazione ad altro incarico per motivi di servizio, a condizione che gli interessati svolgano l'attività minima di allenamento al volo stabilità con determinazione ministeriale.

Per gli ufficiali piloti dell'esercito e della marina che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente, la misura dell'indennità di aeronavigazione da corrispondere è determinata unicamente in base all'anzianità nel servizio aeronavigante.

Agli ufficiali dell'esercito e della marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, in servizio presso i reparti di volo, l'indennità di aeronavigazione spetta nelle misure per essi indicate nell'annessa Tabella I.

Per la corresponsione dell'indennità si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« L'indennità di cui al primo comma del precedente articolo 1 compete altresì, in luogo

go delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata e interforze.

L'indennità supplementare di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è estesa, alle stesse condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali piloti dell'esercito e della marina.

Agli ufficiali dell'esercito e della marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati, per l'attività di volo, a reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, l'indennità di aeronavigazione spetta nella misura per essi indicata nella annessa Tabella I.

Per la corresponsione delle indennità si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 ».

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento all'emendamento governativo.

*Al secondo comma dopo le parole « al secondo » aggiungere: e terzo.*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Durand de la Penne.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento governativo.

*(È approvato).*

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

#### ART. 2.

L'indennità di cui al primo comma del precedente articolo 1 compete altresì, in luogo delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito e della marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'esercito, della marina

e dell'aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata e interforze.

Le indennità supplementari di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1 sono estese, alle stesse condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali piloti dell'esercito e della marina.

Agli ufficiali dell'esercito e della marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati, per l'attività di volo, a reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, l'indennità di aeronavigazione spetta nella misura per essi indicata nell'annessa tabella I.

Per la corresponsione delle indennità si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

A questo punto il Governo propone di inserire un articolo aggiuntivo di cui do lettura:

#### ART. 2-bis.

Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennità di aeronavigazione da corrispondere è determinata unicamente in base all'anzianità nel servizio aeronavigante.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili. Sono soppressi i numeri 6-bis e 12-bis della predetta tabella.

I compensi suddetti sono estesi al personale militare e al personale civile tecnico dell'esercito e della marina che compie i suddetti collaudi.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Il Governo a questo punto propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 3-bis.

« Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'aeronautica militare non appartenenti ai ruoli naviganti assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennità prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge è stabilita nelle seguenti misure:

	dal 1°-7-1970	dal 1°-1-1971
ufficiali superiori . . .	L. 45.000	L. 90.000
ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli delle 3 classi . . . . . »	35.000	70.000
sergenti maggiori e sergenti . . . . . »	22.500	45.000

Le suddette misure sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del 4° triennio ».

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo del Governo:

*Sopprimere le parole:* dell'aeronautica militare non appartenenti ai ruoli naviganti.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: dell'aeronautica militare non appartenenti ai ruoli naviganti.

(È respinto).

L'articolo aggiuntivo rimane, pertanto, così formulato.

## ART. 3-bis.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennità prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge è stabilita nelle seguenti misure:

	dal 1°-7-1970	dal 1°-1-1971
ufficiali superiori . . .	L. 45.000	L. 90.000
ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli delle 3 classi . . . . . »	35.000	70.000
sergenti maggiori e sergenti . . . . . »	22.500	45.000

Le suddette misure sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del 4° triennio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 4.

Il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e sottufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire, nella penultima riga, le parole « 1° gennaio 1970 » con le parole « 1° luglio 1970 ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, possiamo stabilire che in sede di coordinamento la medesima sostituzione di data verrà fatta anche in tutti gli articoli che seguono e nelle tabelle annesse.

(Così rimane stabilito).

L'articolo rimane, pertanto, così formulato:

## ART. 4.

Il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e sottufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

## ART. 5.

L'indennità mensile di pilotaggio spettante, ai sensi dell'articolo 4 delle norme appro-

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

vate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio è stabilita nelle misure di lire 20.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 28.000 dal 1° gennaio 1971.

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto articolo 4, agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 18.000 dal 1° gennaio 1971.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« L'indennità mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'articolo 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, è stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1° gennaio 1971 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

## ART. 5.

L'indennità mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'articolo 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, è stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1° gennaio 1971.

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto articolo 4, agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 18.000 dal 1° gennaio 1971.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 6.

L'indennità mensile di volo prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, è stabilita, per gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, e per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronau-

tico facenti parte degli equipaggi fissi di volo, nelle misure indicate nell'annessa Tabella II.

Per gli ufficiali dell'esercito e della marina in possesso del brevetto di specialista di elicottero e in servizio presso i reparti elicotteri dell'esercito e della marina, si applica la misura indicata nel n. 2) della suddetta tabella.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'indennità mensile di volo prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, è stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nelle misure indicate nell'annessa tabella II, n. 1), ed è estesa nelle stesse misure agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte degli equipaggi fissi di volo. Per gli ufficiali non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi ed elettromeccanici di bordo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, l'indennità è stabilita nelle misure indicate nell'annessa tabella II, n. 2).

Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali dell'aeronautica non compresi nel comma precedente.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo compete altresì, ricorrendo analoga posizione di impiego, agli ufficiali dell'esercito e della marina appartenenti ad Armi, Corpi o Servizi per i quali non è richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole Forze armate e interforze.

Agli ufficiali dell'esercito e della marina appartenenti a corpi o servizi per i quali è richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel comma precedente, compete, in luogo della indennità di volo di cui fruiscono attualmente, l'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.



## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Agli ufficiali medici dell'esercito e della marina assegnati per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel terzo comma del presente articolo, compete l'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico. Agli stessi ufficiali, quando facciano parte degli equipaggi fissi di volo, compete invece l'indennità mensile di volo nella misura stabilita nell'annessa tabella II, numero 1).

Per la corresponsione dell'indennità mensile di volo di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 7.

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III.

L'indennità è corrisposta nelle stesse misure, e con l'osservanza in quanto applicabili delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali e graduati dell'esercito e della marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e in servizio presso i reparti di aerei leggeri dell'esercito, presso i gruppi aerei « antisom » e presso i reparti elicotteri dell'esercito e della marina.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III.

Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità mensile di cui al-

l'articolo 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analogo posizione di impiego e con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'esercito e della marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti alla attività aerea delle singole Forze armate e interforze ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 8.

L'indennità speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo è stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 80.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere i seguenti commi:*

« La predetta indennità è estesa al personale dell'esercito e della marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.

L'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

L'indennità stessa, infine, non è cumulabile con le indennità di imbarco e di impiego operativo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo rimane, pertanto, così formulato:

**ART. 8.**

L'indennità speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo è stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1° gennaio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.

La predetta indennità è estesa al personale dell'esercito e della marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.

L'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

L'indennità stessa, infine, non è cumulabile con le indennità di imbarco e di impiego operativo.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dei due articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

**ART. 9.**

L'indennità mensile spettante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari è stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1° luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1° gennaio 1971.

L'indennità mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo è stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1° luglio 1970. L'indennità è corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di con-

seguimento del brevetto militare di paracadutista.

L'indennità mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, e nelle misure di lire 38.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1° gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.

*(È approvato).*

**ART. 10.**

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti ma che svolgano l'attività annuale di allenamento col paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso unità paracadutisti ai sensi del terzo comma del precedente articolo 9.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 11.**

Al personale militare dell'esercito che abbia prestato servizio di volo presso i reparti di aerei leggeri dell'esercito e percepito le indennità relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.

Al personale dell'esercito e della marina che presti o abbia prestato servizio presso reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sono estese le disposizioni dell'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Al personale militare dell'esercito che abbia svolto attività di volo sugli aerei leggeri

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

con percezione delle indennità relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.

Al personale militare dell'esercito e della marina che abbia svolto attività di volo con percezione delle indennità di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell'articolo 5, primo comma, del decreto legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834 ».

Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 12.

Le Tabelle A, B, C, E, H, annesse al regolamento sugli assegni d'imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, quali risultano modificate dalla legge 14 luglio 1959, n. 494, sono sostituite dalle Tabelle A, B, C, E, H, annesse alla presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Gli assegni personali normali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e annesse tabelle A, B e C, sono sostituiti dall'indennità mensile di imbarco di cui alla tabella IV annessa alla presente legge, fermo restando il diritto agli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B, nelle misure e alle condizioni ivi previste.

Gli assegni personali speciali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e annesse tabelle F, G, H, I e L, sono sostituiti dalle indennità supplementari giornaliere di cui alla tabella V annessa alla presente legge, e dagli assegni eventuali giornalieri di cui alla tabella VII annessa alla presente legge.

La tabella E, concernente il trattamento tavola alle mense di bordo, annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, è sostituita dalla tabella VI annessa alla presente legge.

Sono abrogati i titoli IV e V nonché il n. 3 dell'articolo 45 del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. È altresì abrogato, con effetto dal 1° luglio 1970, il secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1952, n. 15.

È soppressa la tabella D annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 13.

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 23 del regolamento sugli assegni d'imbarco sono sostituiti dai seguenti:

« 1 - Allo scopo di provvedere alla corresponsione di compensi per incarichi speciali disimpegnati da sottocapi e comuni, è stabilito sulle navi di qualsiasi tipo un assegno collettivo da calcolarsi in ragione di lire 5 giornaliera per ogni individuo dell'equipaggio previsto dalla Tabella con cui la nave è equipaggiata (numero complessivo dei sottufficiali, sottocapi e comuni). La misura di lire 5 è la stessa in tutte le posizioni amministrative delle navi ».

« 3 - La distribuzione dell'assegno è effettuata in base a proposta del comandante in seconda o ufficiale in seconda, approvata dal comandante di bordo.

La quota individuale non deve superare in ogni caso lire 1.000 mensili nelle posizioni di armamento e di riserva e lire 500 in quella di disponibilità.

Quando gli assegni sono aumentati in base all'articolo 5, tale limite è elevato in proporzione degli aumenti stessi ».

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 13.  
(*È respinto*).

Pertanto l'articolo 13 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 14.

Il paragrafo 1 dell'articolo 26 del regolamento sugli assegni d'imbarco è sostituito dal seguente:

« 1 - Ai ranci della mensa equipaggio che si distinguono per assetto, ordine e pulizia sono concessi a titolo di premio gli assegni mensili qui sotto specificati, da ripartire tra i componenti del rancio stesso:

navi con 60 ranci ed oltre: un premio di lire 1.000, un premio di lire 800, un premio di lire 600;

navi con ranci da 59 a 40: un premio di lire 800, un premio di lire 600;

navi con ranci da 39 a 10: un premio di lire 800;

navi con ranci da 9 a 2: un premio di lire 600;

navi con un rancio: un premio di lire 300 ».

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 14.

(È respinto).

Pertanto l'articolo 14 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

L'articolo 29 del regolamento sugli assegni d'imbarco e la relativa Tabella *F* sono rispettivamente sostituiti dall'articolo che segue e dalla Tabella *F* annessa alla presente legge:

« Articolo 29. — Assegni spettanti al personale imbarcato su sommergibili (Tabella *F*). Al personale imbarcato su sommergibili sono dovuti, in aggiunta ai normali assegni personali, quelli previsti dalla Tabella *F*.

Detti assegni sono dovuti solo nelle posizioni di armamento o riserva con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purché non contrastanti con quelle particolari indicate nella Tabella stessa ».

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 15.

(È respinto).

Pertanto l'articolo 15 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 16.

L'articolo 34 del regolamento sugli assegni d'imbarco e la relativa Tabella *I* sono rispettivamente sostituiti dall'articolo che segue e dalla Tabella *I* annessa alla presente legge:

« Articolo 34. — Incursori subacquei e militari destinati a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni (Tabella *I*). Agli incursori subacquei ed ai militari della marina destinati a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni sono dovuti in aggiunta ai normali assegni personali, limi-

tatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni od esercitazioni, gli assegni di cui all'annessa Tabella *I*. Detti assegni sono dovuti con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purché non contrastanti con quelle particolari di cui alla tabella stessa ».

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 16.

(È respinto).

Pertanto l'articolo 16 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 17.

L'articolo 35 del regolamento sugli assegni d'imbarco e la relativa Tabella *L* sono rispettivamente sostituiti dall'articolo che segue e dalla Tabella *L* annessa alla presente legge:

« Articolo 35. — Assegni eventuali di bordo (Tabella *L*). La Tabella *L* stabilisce la misura, le condizioni e le modalità di pagamento dei seguenti assegni eventuali di bordo: assegno per alloggio a terra; assegno per comando di guardia; assegni per particolari incarichi disimpegnati a bordo; assegno speciale per servizio di dragaggio su mine cariche; assegno speciale per trasporto combustibili e munizioni, assegno speciale per servizio idrografico ».

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17.

(È respinto).

Pertanto l'articolo 17 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 18.

Il paragrafo 3 dell'articolo 45 del regolamento sugli assegni d'imbarco è sostituito dal seguente:

« 3. — Le mense degli ufficiali ammiragli, dei comandanti di nave e degli ufficiali retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina con un soprassoldo giornaliero di lire 30 a carico degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse. Gli attendenti di mensa e di cucina dei sottufficiali ricevono un compenso giornaliero di lire 20 a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui all'articolo 23 ».

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18. (*È respinto*).

Pertanto l'articolo 18 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 19.**

Agli ufficiali e ai sottufficiali della marina in servizio presso i centri di addestramento e le scuole di reclutamento della forza armata spetta un'indennità giornaliera raggugliata al 45 per cento dell'assegno d'imbarco su nave in armamento, previsto per incarichi di comando, per il grado rivestito, dalle Tabelle A, B e C, allegate alla presente legge.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'assegno d'imbarco previsto per le navi in posizione di armamento e in posizione di riserva.

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 19. (*È respinto*).

Pertanto l'articolo 19 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 20.**

Sono soppressi gli articoli 24, 25, 30 (numeri 1 e 3), 31 e 32 del regolamento sugli assegni d'imbarco e le Tabelle D e G (numeri 1 e 3) annesse al predetto regolamento.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, sulla indennità di specializzazione dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 20. (*È respinto*).

Pertanto l'articolo 20 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 21.**

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Articolo 2. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta

l'indennità di impiego operativo nella misura giornaliera risultante dall'annessa Tabella IV:

Comandi e Reparti di impiego operativo:

armate;  
corpi d'armata;  
divisioni;  
brigade;  
unità di supporto;  
reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità.

Enti addestrativi:

centri, campi e reparti di addestramento;  
scuole di reclutamento.

L'indennità spetta, nella misura indicata nella colonna 2 della Tabella IV, anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio presso le armate, i corpi d'armata, le divisioni e le brigate dell'esercito, con compiti di polizia militare ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Articolo 2. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:

Comandi e Reparti di impiego operativo (colonna 1):

armate;  
corpi d'armata;  
divisioni;  
brigade;  
unità di supporto;  
reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità.

Enti addestrativi (colonna 2):

centri, campi e reparti di addestramento;  
scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole Forze armate o interforze, nonché sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 8 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparti di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa tabella VIII.

L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina e dell'aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti ».

Gli onorevoli D'Alessio, Fasoli, D'Ippolito, Lombardi Mauro Silvano e Durand de la Penne propongono il seguente emendamento all'emendamento governativo:

*Sopprimere dopo le parole « Comandi e reparti di impiego operativo » la parola « armate ».*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

BOLOGNA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Alessio ed altri.

*(È approvato).*

I medesimi onorevoli D'Alessio, Fasoli, D'Ippolito, Lombardi Mauro Silvano e Durand de la Penne propongono un altro emendamento all'emendamento governativo:

*« Al penultimo comma, dopo le parole: Agli ufficiali e ai sottufficiali, aggiungere le parole: ed ai soldati ».*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario.

BOLOGNA, *Relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Fasoli mantiene l'emendamento non accettato dal Governo ?

FASOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Alessio ed altri.

*(È respinto).*

L'emendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo 21 risulta, pertanto, così formulato:

#### ART. 21.

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:

Comandi e reparti di impiego operativo (colonna 1):

corpi d'armata;  
divisioni;  
brigade;  
unità di supporto;

reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità.

Enti addestrativi (colonna 2):

centri, campi e reparti di addestramento;  
scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonché sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 8 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII.

L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina e dell'aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

A questo punto il Governo propone di aggiungere due articoli aggiuntivi, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 21-bis.

L'indennità di impiego operativo, prevista dal precedente articolo 21 è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali e sottufficiali della Marina in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo, o presso gli enti addestrativi di detta Forza armata, appresso elencati:

Comandi e reparti di impiego operativo (colonna 1):

- reparti elicotteri;
- reparti antisom;
- reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
- comandi e reparti di difesa foranea;
- batterie contraeree costiere;
- unità di controllo operativo e di scoperta;
- centri operativi in sede protetta;
- reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadriati in quelli sopraelencati;

Enti addestrativi (colonna 2):

- centri, campi e reparti di addestramento;
- scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Agli ufficiali e sottufficiali della Marina è estesa, altresì, l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa tabella VIII nelle misure e alle condizioni ivi previste. Tali misure sono aumentate di una somma pari al 10 per cento dell'indennità di cui all'annessa tabella IV al compimento di ciascun triennio di imbarco ed altri servizi come indicato alla lettera a) della predetta tabella IV, con l'osservanza delle norme sul cumulo di cui alla lettera b) della stessa tabella IV.

Il trattamento di cui al comma precedente è comunque dovuto al personale imbarcato su navi in disponibilità.

L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito e dell'aeronautica ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

(È approvato).

## ART. 21-ter.

L'indennità di impiego operativo prevista dal precedente articolo 21 è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi di detta Forza armata, appresso elencati:

Comandi e reparti di impiego operativo (colonna 1):

- aerobrigate;
- stormi e reparti di volo equivalenti;
- gruppi;
- squadriglie;
- reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
- reparti intercettori teleguidati (I. T.);
- centrali operative in sede protetta e unità di controllo operativo;
- reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadriati in quelli sopraelencati.

Enti addestrativi (colonna 2):

- centri, campi e reparti di addestramento;
- scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Al personale di cui al comma precedente è estesa altresì l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa tabella VIII nelle misure ed alle condizioni ivi previste.

L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 22.

L'indennità di impiego operativo prevista dal precedente articolo 21 è estesa, nelle misure indicate nella colonna 2 della Tabella IV, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'aeronautica in servizio presso i reparti di intercettori teleguidati.

Il Governo propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 22.

(È respinto).

Pertanto l'articolo 22 si intende soppresso.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 23.

L'articolo unico del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Articolo unico. — Agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio presso comandi, grandi unità ed unità delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta il seguente soprassoldo mensile:

	dal 1°-7-1970	dal 1°-1-1971
Ufficiali . . . . .	L. 6.500	L. 10.000
Aiutanti di battaglia e marescialli . . . . .	» 4.500	» 7.500
Sergenti maggiori e sergenti . . . . .	» 3.000	» 4.500».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 24.

Il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennità di impiego operativo e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Tuttavia, se la misura di tale trattamento è inferiore all'indennità di impiego operativo, detta indennità è corrisposta per la differenza.

Le indennità di aeronavigazione e di volo non sono cumulabili con l'indennità mensile di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967.

Il Governo ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'indennità di aeronavigazione, l'indennità di volo, l'indennità di imbarco e l'indennità di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennità di impiego operativo e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di impiego operativo, quest'ultima indennità è corrisposta per la differenza.

Al personale dell'aeronautica arruolato successivamente all'entrata in vigore della

presente legge, quando venga impiegato in una destinazione di servizio diversa dai comandi e reparti di impiego operativo e dagli enti addestrativi indicati al primo comma del precedente articolo 21-ter, l'indennità di volo di cui ai precedenti articoli 6 e 7 verrà attribuita al compimento di almeno tre anni di servizio presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo, delle singole forze armate o interforze, e su navi in armamento e in riserva, con gli stessi criteri indicati al precedente comma.

Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità di imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di impiego operativo e dei relativi aumenti triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 8 è considerato come svolto presso comandi o reparti operativi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 25.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato, separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui all'annessa Tabella I. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, sarà tenuto conto delle misure più favorevoli percepite — nel tempo — dagli interessati.

Il Governo ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 25 con il seguente:*

Per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato, separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui all'annessa tabella I. Per pe-



riodi di servizio superiori al massimo pensionabile, sarà tenuto conto delle misure più favorevoli percepite — nel tempo — dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970, l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 26.

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi protettivi a vantaggio della collettività, competono le indennità giornaliere previste per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, per i servizi in sede.

Le misure delle indennità per i graduati e i militari di truppa sono pari a quelle previste per gli allievi carabinieri.

Le indennità di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con gli assegni d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge.

Gli onorevoli Fasoli, Pietrobono, Grimaldi e Nahoum propongono il seguente emendamento:

*Al primo comma sopprimere le parole: « o in altri interventi protettivi a vantaggio della collettività ».*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei far rilevare all'onorevole Fasoli che nell'articolo 26 si fa riferimento ad interventi protettivi a vantaggio della collettività. Basti pensare all'attività complessa ed abbastanza rischiosa che svolgono le truppe impegnate in Alto Adige e si tratta veramente di un intervento protettivo. Faccio appello alla sensibilità ed alla responsabilità dell'onorevole Fasoli, affinché questo personale possa beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione di questo articolo.

FASOLI. Noi comprendiamo perfettamente che le nostre truppe devono essere impiegate in servizi per la protezione della popo-

lazione, come per esempio in Alto Adige; tuttavia noi, auspicando che ciò sia solo uno stato transitorio e che abbia termine nel più breve tempo possibile, siamo del parere di non poter recepire in un testo di legge una dizione che potrebbe avere una interpretazione estensiva. Quindi io chiedo al Governo di accogliere il nostro emendamento.

BOLOGNA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento, perché con esso recheremmo un danno al personale costretto ad intervenire nelle varie operazioni di protezione della collettività.

FASOLI. Potremmo allora modificare il nostro emendamento nel seguente:

*Al primo comma sostituire le parole: « o in altri interventi protettivi a vantaggio della collettività », con le parole: « o in altri interventi al servizio della collettività ».*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

BOLOGNA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fasoli ed altri.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente: « Le indennità di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennità e gli assegni d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

#### ART. 26.

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi al servizio della collettività, competono le indennità giornaliere previste per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall'articolo 5 della legge 3 novembre 1963,

n. 1543, per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, per i servizi in sede.

Le misure delle indennità per i graduati e i militari di truppa sono pari a quelle previste per gli allievi carabinieri.

Le indennità di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennità e gli assegni d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Passiamo all'esame delle tabelle. Do lettura della tabella I:

TABELLA I

## INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

GRADO O ANZIANITA DI SERVIZIO AERONAVIGANTE	Aviogetti		Velivoli ad elica plu- rimotori da combatti- mento o da trasporto a grande raggio ed eli- coteri con armamento di guerra		Altri velivoli od elicotteri	
	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
	1		2		3	
<i>Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . .	112.000	148.000	88.000	120.000	75.000	93.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	100.000	137.000	78.000	112.000	65.000	85.000
<i>Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di capitano:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . .	123.000	167.000	95.000	130.000	80.000	102.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	112.000	155.000	85.000	120.000	72.000	95.000
<i>Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di maggiore o tenente colonnello:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . .	136.000	186.000	108.000	148.000	92.000	116.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	123.000	172.000	96.000	137.000	81.000	107.000
<i>Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di colonnello:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . .	150.000	204.000	120.000	162.000	100.000	125.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	134.000	188.000	108.000	155.000	90.000	120.000
<i>Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di generale:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . .	165.000	223.000	134.000	180.000	114.000	140.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	145.000	204.000	120.000	172.000	102.000	127.000

*Nota* — Il tipo di aeromobile sul quale ciascun dipendente effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione ministeriale.

*Segue: TABELLA I*

## INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	L. 74.000	93.000
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	» 81.000	102.000

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la tabella I con la seguente:

TABELLA I

## INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

GRADO O ANZIANITA DI SERVIZIO AERONAVIGANTE	Aviogetti		Velivoli ad elica plu- rimotori da combatti- mento o da trasporta a grande e medio rag- gio ed elicotteri con ar- mamento di guerra		Altri velivoli od elicotteri	
	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
<i>Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . .	112.000	148.000	88.000	120.000	75.000	93.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	100.000	137.000	78.000	112.000	65.000	85.000
<i>Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di capitano:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . .	123.000	167.000	95.000	130.000	80.000	102.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	112.000	155.000	85.000	120.000	72.000	95.000
<i>Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di maggiore o tenente colonnello:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . .	136.000	186.000	108.000	148.000	92.000	116.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	123.000	172.000	96.000	137.000	81.000	107.000
<i>Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di colonnello:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . .	150.000	204.000	120.000	162.000	100.000	125.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	134.000	188.000	108.000	155.000	90.000	120.000
<i>Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di generale:</i>						
– ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . .	165.000	223.000	134.000	180.000	114.000	140.000
– sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	145.000	204.000	120.000	172.000	102.000	127.000

*Nota* — Il tipo di aeromobile sul quale ciascun dipendente effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli Stati Maggiori.

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

## INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	L. 74.000	93.000
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	» 81.000	102.000

Gli onorevoli Fasoli, Pietrobono e Grimaldi propongono il seguente emendamento alla nuova tabella presentata dal Governo:

*Sopprimere le parole:* « o ufficiale avente grado di capitano »; « o ufficiale avente grado di maggiore o di tenente colonnello »; « o ufficiale avente grado di colonnello »; « o ufficiale avente grado di generale ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Fasoli, mantiene il suo emendamento non accettato dal Governo?

FASOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto)*.

Pongo in votazione la nuova tabella I presentata dal Governo.

*(È approvata)*.

Do lettura della tabella II nel testo del disegno di legge:

TABELLA II

## INDENNITA MENSILE DI VOLO PER GLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA APPARTENENTI AI SOTTONOTATI CORPI E RUOLI

	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
1) <i>Facenti parte di equipaggi fissi di volo</i> ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . . . . .	L. 35.000	55.000
2) <i>Non facenti parte di equipaggi fissi di volo</i> ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, delle categorie: motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi, elettromeccanici di bordo . . . . .	» 13.000	15.000

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Il Governo ha presentato la seguente nuova tabella interamente sostitutiva:

TABELLA II

INDENNITA MENSILE DI VOLO PER GLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA  
APPARTENENTI AI SOTTONOTATI CORPI E RUOLI

	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
1) <i>Facenti parte di equipaggi fissi di volo</i> ed appartenenti all'Arma aeronautica; ruolo specialisti, e al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e al Corpo sanitario aeronautico	L. 40.000	70.000
2) <i>Non facenti parte di equipaggi fissi di volo</i> ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, delle categorie: motori, montatori, marconisti, armieri, fotografi, elettromeccanici di bordo	» 13.000	15.000

*Nota:* L'indennità attribuita agli ufficiali facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella III:

TABELLA III

INDENNITA MENSILE DI VOLO  
PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'AERONAUTICA — RUOLO SPECIALISTI

	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
1) <i>Facenti parte di equipaggi fissi di volo (a):</i>		
- aiutanti di battaglia e marescialli di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe	L. 28.000	40.000
- sergenti maggiori e sergenti	» 26.000	37.000
- primi avieri e avieri scelti a ferma speciale	» 25.000	35.000
2) <i>Non facenti parte di equipaggi fissi di volo</i> ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo, fotografi:		
- aiutanti di battaglia e marescialli di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe	» 12.000	14.000
- sergenti maggiori e sergenti	» 9.000	10.000
- primi avieri e avieri scelti a ferma speciale	» 6.500	7.500

(a) Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

Il Governo ha proposto la seguente nuova tabella interamente sostitutiva:

TABELLA III

INDENNITA MENSILE DI VOLO  
PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'AERONAUTICA — RUOLO SPECIALISTI

	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
1) <i>Facenti parte di equipaggi fissi di volo (a):</i>		
- aiutanti di battaglia e marescialli di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 40.000	70.000
- sergenti maggiori e sergenti . . . . .	» 30.000	45.000
- primi avieri e avieri scelti a ferma speciale . . . . .	» 25.000	35.000
2) <i>Non facenti parte di equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo, fotografi:</i>		
- aiutanti di battaglia e marescialli di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 12.000	14.000
- sergenti maggiori e sergenti . . . . .	» 9.000	10.000
- primi avieri e avieri scelti a ferma speciale . . . . .	» 6.500	7.500

(a) Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

*Nota:* L'indennità attribuita ai sottufficiali e graduati di truppa facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

La pongo in votazione.

(È approvata).

In seguito alla approvazione degli emendamenti agli articoli del testo del disegno di legge, risultano, conseguentemente, decadute le tabelle A, B, C, E, F, H, I, L e IV.

Il Governo ha, per altro, presentato le seguenti nuove tabelle in correlazione con il nuovo articolato del provvedimento:



V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

TABELLA IV

INDENNITÀ MENSILE D'IMBARCO  
SPETTANTE AL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE

GRADI	A bordo di unità navali	
	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
Ammiragli, generali e ufficiali superiori . . . . .	L. 71.500	100.000
Ufficiali inferiori, aspiranti e capi delle tre classi . . . . .	» 40.500	70.000
Secondi capi e sergenti . . . . .	» 24.500	45.000
Allievi accademia navale, sottocapi e comuni volontari e raf- fermati . . . . .	» 11.500	20.000
Sottocapi e comuni di leva . . . . .	» 6.500	12.000

a) Le presenti misure:

— sono dovute al personale imbarcato su navi in armamento e in riserva;  
— sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato su navi in armamento e riserva e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Allo stesso fine è computabile il servizio prestato, anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo di ciascuna Forza armata e interforze, nonché nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 10 della presente legge. Il servizio prestato presso gli enti addestrativi è computato per metà.

b) Ai fini dell'attribuzione della indennità prevista dalla presente tabella e relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, aspirante, sottufficiale, graduato e comune non in servizio di leva. Le diverse misure delle indennità non sono cumulabili tra loro.

c) Le misure di cui alla presente tabella sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del Regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorre determinarle, sono pari a un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

La pongo in votazione.

(È approvata).

TABELLA V

INDENNITÀ GIORNALIERE SUPPLEMENTARI SPETTANTI,  
IN AGGIUNTA A QUELLA DI CUI ALL'ANNESSA TABELLA IV,  
AL PERSONALE DESTINATO A BORDO DI NAVI IN ARMAMENTO E IN RISERVA

1. Quando imbarcato sui sommergibili:		
- Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari . . . . .	100%	} dell'indennità di base di cui all'annessa tabella IV.
- Sottocapi e comuni di leva . . . . .	200%	
2. Quando destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni:		
a) incursori e subacquei:		
- Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari . . . . .	100%	
- Sottocapi e comuni di leva . . . . .	200%	
b) battaglione San Marco:		
- Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari . . . . .	60%	
- Sottocapi e comuni di leva . . . . .	120%	
3. Quando « in comando » di singola unità o gruppi di unità:		
- Ufficiali e sottufficiali di qualunque grado . . . . .	20%	
4. Quando l'unità si trova fuori della sede di assegnazione:		
- Tutto il personale imbarcato . . . . .	30%	

a) Le indennità previste ai numeri 1 e 3 sono dovute per tutto il periodo di percezione dell'indennità di cui all'annessa tabella IV.

b) L'indennità prevista al numero 2 è dovuta per i soli giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

c) L'indennità prevista al numero 4 è dovuta per un massimo di 60 giorni consecutivi e per navigazioni di durata non inferiore ad otto ore consecutive.

d) Le indennità previste ai numeri 1, 2 e 4 non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

e) Le indennità previste ai numeri 1 e 2 sono cumulabili con l'indennità oraria di immersione di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

La pongo in votazione.

(È approvata).

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

TABELLA VI

## TRATTAMENTO TAVOLA MENSE DI BORDO

(Importi giornalieri)

MENSE	Importi giornalieri
Mensa ammiraglio . . . . .	L. 650
Mensa comandante (capitano di vascello o di fregata) . . . . .	» 550
Mense ufficiali . . . . .	» 400
Mensa aspiranti e allievi dell'accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali . . . . .	» 250
Mensa sottufficiali . . . . .	» 250
Quote in aumento:	
per la mensa ammiraglio . . . . .	» 100
per la mensa per un solo commensale (comandante e ufficiali) . . . . .	» 100
per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante e ufficiali) . . . . .	» 80
per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante e ufficiali) . . . . .	» 60
per la mensa con meno di sei commensali (sottufficiali) . . . . .	» 60
per la mensa da sei commensali a meno di dieci (sottufficiali) . . . . .	» 50

a) I presenti assegni sono ridotti del 50 per cento per le unità in posizione amministrativa di disponibilità.

b) Le diverse quote di aumento per ogni nave o mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti con il criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

La pongo in votazione.

(È approvata).

TABELLA VII

## ASSEGNI GIORNALIERI DI BORDO EVENTUALI

## 1) Assegno per alloggio a terra.

È dovuto agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento o riserva quando non possono alloggiare a bordo delle proprie unità, in misura pari ad un quarto dell'indennità di missione in vigore, prevista per la sede.

L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché destinati ad ambarcare su navi in costruzione o allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio.

È dovuto altresì agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su sommergibili quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera e sempreché non spetti ad essi l'indennità di missione.

L'assegno suddetto è dovuto per la sola giornata in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'amministrazione. La relativa spesa è imputata sul capitolo « Spese eventuali di campagna ».

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

2) *Assegni per particolari incarichi disimpegnati a bordo.*

Sono dovuti, limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo:

a) ai militari addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo . . .	L.	100
b) ai militari addetti ai servizi radiotelegrafonici . . . . .	»	100
c) ai militari addetti alla panificazione . . . . .	»	200
d) ai militari addetti ai servizi igienici . . . . .	»	200
e) ai militari aventi funzioni di cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e dell'equipaggio, quando non siano imbarcati cuochi e domestici borghesi e tali mense siano regolarmente costituite . . . . .	»	200

3) *Assegno speciale per servizio di dragaggio su mine cariche.*

È dovuto per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche:

ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni . . . . .	L.	800
--	----	-----

4) *Assegno speciale per trasporto combustibili e munizioni ed acqua.*

È dovuto per le sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco:

a) al personale imbarcato su navi adibite al trasporto di combustibili e munizioni . . . . .	L.	800
b) al personale imbarcato su navi adibite al rifornimento idrico . . .	»	400

5) *Assegno speciale per servizio idrografico.*

È dovuto, nelle sottoindicate misure, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni:

a) a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche, e per il servizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi:

- Ufficiali e Capi delle tre classi . . . . .	L.	600
- Secondi Capi e Sergenti . . . . .	»	400
- Sottocapi e Comuni . . . . .	»	200

b) al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra (in aumento agli assegni di cui alla precedente lettera a):

- Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	L.	200
- Secondi Capi, Sergenti, Sottocapi e Comuni . . . . .	»	150

Agli effetti della corresponsione del presente assegno (lettere a e b), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Sia gli assegni per campagna idrografica sia quelli per lavori speciali, sono anche dovuti al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con le indennità e gli assegni di cui alle tabelle IV, V e VI annesse alla presente legge e non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del predetto regolamento.

Gli onorevoli Fasoli, Lombardi, Mauro Silvano, Pietrobono Grimaldi e Durand de la Penne propongono il seguente emendamento: *Sostituire le parole di cui alla lettera e) del punto 2 con le seguenti « ai militari addetti alle mense e cucine ».*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fasoli ed altri.

(È approvato).

La tabella VII rimane pertanto così formulata:

TABELLA VII

### ASSEGNI GIORNALIERI DI BORDO EVENTUALI

#### 1) *Assegno per alloggio a terra.*

È dovuto agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento o riserva quando non possono alloggiare a bordo delle proprie unità, in misura pari ad un quarto dell'indennità di missione in vigore, prevista per la sede.

L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché destinati ad imbarcare su navi in costruzione e allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio. È dovuto altresì agli ufficiali e sottufficiali imbarcati sui sommergibili quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera e sempreché non spetti ad essi l'indennità di missione.

L'assegno suddetto è dovuto per la sola giornata in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'amministrazione. La relativa spesa è imputata sul capitolo « Spese eventuali di campagna ».

#### 2) *Assegni per particolari incarichi disimpegnati a bordo.*

Sono dovuti limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo:

a) ai militari addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo . . .	L.	100
b) ai militari addetti ai servizi radiotelegrafonici . . . . .	»	100
c) ai militari addetti alla panificazione . . . . .	»	200
d) ai militari addetti ai servizi igienici . . . . .	»	200
e) ai militari addetti alle mense e cucine . . . . .	»	200

#### 3) *Assegno speciale per servizio di dragaggio su mine cariche.*

È dovuto per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche:

ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni . . . . .	L.	800
--	----	-----

#### 4) *Assegno speciale per trasporto combustibili e munizioni ed acqua.*

È dovuto per le sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco:

a) al personale imbarcato su navi adibite al trasporto di combustibili e munizioni . . . . .	L.	800
b) al personale imbarcato su navi adibite al rifornimento idrico . . . . .	»	400

Segue: TABELLA VII

5) *Assegno speciale per servizio idrografico.*

È dovuto, nelle sottoindicate misure, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni:

a) a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche, e per il servizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi:

- Ufficiali e Capi delle tre classi . . . . .	L.	600
- Secondi Capi e Sergenti . . . . .	»	400
- Sottocapi e comuni . . . . .	»	200

b) al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra (in aumento agli assegni di cui alla precedente lettera a):

- Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	L.	200
- Secondi Capi, Sergenti, Sottocapi e Comuni . . . . .	»	150

Agli effetti della corresponsione del presente assegno (lettere *a* e *b*), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Sia gli assegni per campagna idrografica sia quelli per lavori speciali, sono anche dovuti al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con le indennità e gli assegni di cui alle tabelle IV, V e VI annesse alla presente legge e non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del predetto regolamento.

La pongo in votazione.  
(È approvata).

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Il Governo propone la seguente tabella aggiuntiva.

TABELLA VIII

**INDENNITA MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO  
SPETTANTE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO**

GRADI	Colonna 1		Colonna 2		Colonna 3	
	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
Generali e Ufficiali superiori . . . . .	44.000	70.000	25.000	50.000	17.500	35.000
Ufficiali inferiori, Aiutanti di battaglia e Marescialli	29.000	50.000	17.500	35.000	12.500	25.000
Sergenti maggiori, Sergenti e gradi corrispondenti . . . . .	16.000	30.000	11.250	22.500	7.500	15.000
Appuntati e Carabinieri in ferma volontaria, raffermati o in servizio continuativo . . . . .	8.000	15.000	5.000	10.000	3.500	7.500

a) Le misure giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

b) Le misure di cui alle colonne 1 e 2 sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna forza armata e interforze, su navi in armamento e in riserva nonché nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 10 della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. A tal fine il servizio prestato presso enti addestrativi è computato per metà.

c) Le misure di cui alla colonna 3 competono al personale che abbia prestato servizio complessivamente, per almeno tre anni, presso comandi e reparti di impiego operativo, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna forza armata e interforze, a bordo di unità navali nonché nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 10 della presente legge. Le relative misure sono aumentate al compimento di ciascun triennio di servizio, come sopra indicato alla lettera b), successivo al primo, di una somma pari al 10 per cento della indennità di cui alla colonna 1.

d) Ai fini dell'attribuzione dell'indennità prevista dalla presente tabella e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva.

Le diverse misure dell'indennità non sono cumulabili tra loro.

FASOLI. Nel corso della discussione di questo provvedimento si è rilevato, dagli interventi di alcuni oratori della maggioranza, che si poteva giungere alla sua approvazione già da parecchio tempo. In particolare, da parte dell'onorevole Gui è stato affermato che il provvedimento, che è stato presentato e che è stato ampiamente modificato, poteva essere diverso se da parte di coloro che hanno

partecipato al suo approntamento ci fossero state delle minori resistenze.

Desidero sottolineare il fatto che la nostra Commissione è in un certo senso abituata a ritenere che, dietro i confini della propria attività legislativa, esistano dei misteri. Vorrei auspicare che sempre meno siano mantenuti in piedi questi misteri anche in relazione a questa questione che riguarda il trat-

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

tamento del personale; si tratta di misteri che non implicano affatto la conoscenza di aspetti della vita militare che giustamente debbono rimanere coperti dal segreto militare.

Vorrei anche dire che siamo perfettamente convinti dell'esistenza di studi precedenti, che avevano preso in considerazione soluzioni alternative a quelle prospettate da questo provvedimento: riteniamo che la Commissione, però, non avrebbe dovuto essere posta di fronte ad una sorta di sorpresa. È vero che la sorpresa, appunto, costituisce uno dei canoni fondamentali della condotta militare, ma mi sia consentito di affermare che con una informazione più tempestiva avremmo avuto la possibilità di giungere ad una più serena valutazione, con maggiore soddisfazione di tutti coloro che ritengono, avendo fornito il loro contributo, di aver compiuto una parte del proprio dovere.

Credo che, a questo punto, sia doveroso dare atto all'onorevole Gui — oggi membro della Commissione — delle dichiarazioni precedentemente rese, circa il legame esistente tra gli emendamenti oggi discussi e lo schema legislativo predisposto al tempo in cui dirigeva il dicastero della difesa.

Concludo riaffermando ancora una volta l'esigenza che la Commissione possa prendere le sue decisioni in tutta serenità, sulla base dei convincimenti che si forma, e non a seguito di accorgimenti posti in essere da coloro che credono di poter manovrare a loro piacimento anche noi, che militari non siamo, ma che ugualmente siamo molto sensibili a questi problemi.

CAIATI. Il gruppo della Democrazia cristiana desidera riconfermare la propria disponibilità per un voto quanto più largo possibile e di piena solidarietà ad un provvedimento che il Governo ha predisposto sulla base di un disegno di legge organico. C'è stata, è vero, una elaborazione piuttosto faticosa, che ha dato luogo ad ampie trattative e discussioni; ma vorrei dare atto, in questa sede, che le attese della Commissione non sono andate deluse. Lasciando ora da parte la fondatezza o meno di alcune riserve avanzate dal gruppo comunista, rimane un fatto positivo e cioè che, la Commissione ha recepito e fatto propria la volontà del Governo, talché oggi possiamo dire di avere compiuto tutto intero il nostro dovere approvando un provvedimento che sappiamo essere molto atteso dalle categorie interessate. In questo modo si colma — anche se non completamente — un vuoto normativo per quello che riguar-

da le indennità che spettano a coloro che quotidianamente rischiano la propria vita.

È questo lo stato d'animo ed il sentimento con il quale ci accingiamo a votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella aggiuntiva VIII.

(È approvata).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2281

invita il Governo

a rendere pensionabili, in analogia alle indennità di aeronavigazione, le indennità d'imbarco e di impiego pratico ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, Lo accetto come raccomandazione.

DURAND DE LA PENNE. Dopo la dichiarazione del Governo non insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Alessio, Fasoli, Lombardi Mauro Silvano e Durand de la Penne hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in occasione dell'esame in sede legislativa del disegno di legge n. 2281, riguardante il " riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni d'imbarco e delle indennità di impiego operativo ", nel sottolineare che tale provvedimento persegue il fine indispensabile e urgente di procedere ad una sostanziale revisione delle indennità del personale militare connesse ai rischi e ai disagi cui esso va incontro nell'espletamento del proprio servizio;

considerato che a tali rischi sono esposti, analogamente agli ufficiali e ai sottufficiali, anche i militari di leva in servizio nei diversi reparti operativi e che tuttavia questi



ultimi sono stati ingiustamente esclusi dal godimento delle indennità suddette

invita il Governo

a provvedere, prima dell'esame da parte della Camera dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1971 e nel quadro dell'annunciato adeguamento del « soldo » ai militari di truppa, in modo da estendere le richiamate indennità ai soldati in servizio presso i comandi e i reparti d'impiego operativo o presso gli enti addestrativi indicati dalla legge ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione, respingendone però la motivazione nella quale si dice che i militari di leva in servizio nei reparti operativi sono stati « ingiustamente » esclusi dai benefici.

FASOLI. Mi dichiaro soddisfatto e non insisto per la votazione; colgo l'occasione per una precisazione, in relazione ad alcune affermazioni dell'onorevole Caiati. Vorrei dire che noi non chiediamo che l'indennità sia estesa a tutti i soldati, anche a quelli che prestano servizio in fureria, ma soltanto a quelli addetti ai reparti operativi. In questo modo si può comprendere qual è la *ratio* che ci guida nel richiedere questi benefici anche per i militari di truppa. Ringrazio il Governo per aver acceduto a questa impostazione.

PRESIDENTE. Desidero esprimere un vivo ringraziamento a tutti i colleghi, che si sono assoggettati al sacrificio di intervenire a questa seduta, iniziata a tarda ora, consentendo così di completare l'esame del disegno di legge, tanto atteso dalle categorie interessate, e che rientra nel novero dei provvedimenti che la Commissione ha sempre auspicato.

Mi sembra, a questo punto, che si debba dare atto all'onorevole Gui del lavoro legislativo che, a conclusione della sua attività quale titolare del dicastero della difesa, aveva impostato con tanta organicità e tanta rispondenza agli interessi delle categorie ed agli auspici formulati dalla Commissione.

GUI. La ringrazio, signor Presidente,

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo » (2281):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2281, risulta assorbita la proposta di legge Covelli n. 709.

Hanno preso parte alla votazione:

Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Cosiga, D'Alessio, D'Auria, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Fornale, Grimaldi, Gui, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Palmitessa, Pietrobono, Radi, Tagliaferri, Turchi, Vecchiarelli, Villa.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO